

# Responsabilità dei genitori e dei maestri (articolo 2048 c.c.)

di Marco Rossetti

## Generalità

L'art. 2048 c.c. disciplina, nei primi due commi, due fattispecie non del tutto coincidenti.

Il primo comma regola la responsabilità **dei genitori o del tutore**, stabilendo che costoro rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, ovvero delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

Il secondo comma regola invece la responsabilità **dei precettori e dei maestri** d'arti e mestieri, stabilendo che costoro rispondono del danno cagionato dal fatto illecito degli allievi, durante il tempo in cui erano sotto la loro vigilanza.

Tutte e due le disposizioni appena ricordate pongono una **presunzione di responsabilità** a carico, rispettivamente, dei genitori e dei maestri: si noti, tuttavia, come la responsabilità dei genitori non incontra limiti temporali, ma è soggetta all'unica condizione che il minore coabiti con essi. La responsabilità dei maestri, invece, è limitata ai fatti commessi durante il periodo di tempo in cui l'allievo era affidato alla loro vigilanza. Secondo parte della dottrina, la responsabilità dei genitori e dei maestri sarebbe una responsabilità **per fatto altrui** (indiretta): essi, infatti, sono obbligati a risarcire un danno che non hanno direttamente causato.

La giurisprudenza assolutamente prevalente, tanto di legittimità quanto di merito, è invece di contrario avviso, e ritiene che quella prevista dall'art. 2048 c.c. configuri una ipotesi di **responsabilità per fatto proprio** (diretta), e non già indiretta: presupposto di essa, infatti, è non solo la commissione del fatto illecito da parte del minore, ma anche una condotta commissiva o (più spesso) omissiva da parte dei genitori, che costituisca violazione dei precetti di cui all'art. 147 c.c. (Cass. 20.10.2005 n. 20322; Cass., sez. III, 09-10-1997, n. 9815; Cass., sez. III, 03-03-1995, n. 2463; per la giurisprudenza di merito, si veda Trib. Salerno, 16-03-1992, in Dir. e giur., 1992, 545).

## Distinzione dall'art. 2047

Mentre l'articolo 2047 c.c. impone una presunzione di responsabilità a carico del sorvegliante dell'incapace, l'articolo 2048 c.c. impone una presunzione di responsabilità a carico dei genitori, dei precettori e dei maestri, per il fatto illecito commesso rispet-

tivamente dai figli o dagli allievi.

Le due norme, tuttavia, differiscono sia per i presupposti, sia per i contenuti.

Quanto ai primi, l'articolo 2048 c.c. presuppone che il figlio o l'allievo, al momento in cui hanno causato il danno, fossero capaci di intendere e di volere, mentre l'articolo 2047 c.c. presuppone, all'opposto, che l'autore del danno fosse incapace di intendere e di volere.

Quanto ai contenuti, l'articolo 2048 c.c. pone a carico dei genitori o dei maestri una presunzione *iuris tantum* di difetto di educazione, mentre l'art. 2047 cod. civ. pone a carico dei sorveglianti una presunzione *iuris tantum* di difetto di sorveglianza e di vigilanza (Cass. civ., sez. III, 25-03-1997, n. 2606).

Dalla differenza tra l'articolo 2047 e l'articolo 2048 c.c. discende che le due ipotesi di responsabilità prevista da tali norme sono alternative e non concorrenti tra loro: si applicherà pertanto l'una o l'altra a seconda che sia accertata o meno l'incapacità di intendere e di volere del danneggiante (Cass. civ., sez. III, 04-10-1979, n. 5122).

## Responsabilità dei genitori Soggetti obbligati

L'articolo 2048 cod. civ. individua tre soggetti onerati dalla presunzione ivi prevista: i genitori, il tutore, l'affilian-

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

Compagnie, Banche  
**150,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche  
**180,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**